

Repertorio n. 11995

Raccolta n. 7785

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL CONGRESSO STRAORDINARIO

DELL'"ASSOCIAZIONE ARCI APS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei maggio duemilaventidue, alle ore diciassette e
venticinque

6 maggio 2022, alle ore 17.25

In Pescara, presso la sede dell'ARCI PESCARA APS via Venezia
n. 4.

Davanti a me Dottoressa Federica Verna, Notaio in PESCARA
iscritta nel collegio notarile dei Distretti riuniti di Teramo
e Pescara

è presente il signor:

- TIBERIO VALERIO ANTONIO nato a Pescara, il giorno 5 luglio
1980, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associa-
zione di cui in appresso, il quale interviene al presente atto
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante
dell'ARCI COMITATO PROVINCIALE DI PESCARA APS - per brevità
denominata "**ARCI PESCARA**" - con sede in Pescara, Via Venezia
n. 4, numero di iscrizione presso Registro Imprese di Chieti
Pescara, codice fiscale 91017810689, Partita Iva 01290950680,
R.E.A. n. PE - 158435, iscritta all'Albo Nazionale delle APS
c/o Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con Decreto n.
329-II-2015 al n. 4279, all'UNAR - Ufficio Nazionale Antidi-
scriminazioni Razziali c/o Presidenza del Consiglio dei Mini-

	stri-DIP. Pari Opportunità al n. 1084; al Registro nazionale	
	delle organizzazioni che svolgono attività a favore dei mi-	
	granti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche socia-	
	li al n. A/302/2004/RM; all'Albo delle associazioni operanti	
	nel Sociale Comune di Pescara, al presente atto autorizzato	
	dal vigente statuto sociale.	
	Detto comparente della cui identità personale, qualifica e po-	
	teri di firma io notaio sono certo,	
	mi dichiara che:	
	è qui riunito il Congresso Straordinario dell'Associazione	
	"ARCI PESCARA" predetta, per discutere e deliberare sul se-	
	guente:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. approvazione bilancio consuntivo 2021;	
	2. adeguamenti statutari:	
	3. atti necessari a prendere la personalità giuridica;	
	ed invita me Notaio a far constatare da pubblico verbale le	
	risultanze dell'assemblea, nella sua sola parte straordinaria,	
	di cui agli indicati punti 2 e 3, essendosi già svolta in sede	
	ordinaria trattazione e la votazione relativa al primo punto	
	all'ordine del giorno.	
	Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:	
	Ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto associativo, assume	
	la presidenza il signor TIBERIO VALERIO ANTONIO, Presidente	
	dell'Associazione, il quale	

constata:

- che il presente Congresso straordinario è stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto associativo in questo luogo, giorno ed ora, mediante avviso del 23 marzo 2022, inviato a mezzo raccomandata a mano, come il Presidente conferma;

- che sono presenti, in proprio n. diciotto associati su un totale di 32 (trentadue) come risulta dal foglio delle presenze che il Presidente mi consegna;

- che, del Consiglio attualmente in carica, sono presenti, TIBERIO VALERIO ANTONIO, Presidente, e Rahel Seium, vicepresidente, mentre il consigliere Giovanna Marcasciano ha giustificato la propria assenza;

- che è presente il sindaco unico in persona di GIUSEPPE ZECCHINO;

- che, pertanto, il Congresso Straordinario è validamente costituito per discutere e deliberare sull'ordine del giorno anzi formulato.

Passando alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale svolge una relazione volta ad illustrarlo.

In particolare il Presidente espone ai presenti la necessità di modificare lo Statuto associativo vigente, introducendo nello stesso alcune specifiche clausole e le indicazioni richieste per legge (ed in particolare dagli artt. 1 e 2 del

D.P.R. n. 361/2000 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private), che espone approfonditamente al Congresso. Nello specifico il Presidente si sofferma sugli articoli dello Statuto associativo interessati da integrazioni e modifiche, dandone lettura agli associati.

Il Presidente precisa che tali modifiche statutarie, in ragione delle quali si richiede al Congresso in sede straordinaria di approvare il nuovo testo di Statuto, riformulato sulla base di tali nuove istanze e che non comportano comunque un sostanziale discostamento dallo Statuto dell'Associazione ARCI NAZIONALE, si rendono necessarie allo scopo precipuo di ottenere, per una migliore gestione dell'attività associativa, il riconoscimento dell'Associazione come persona giuridica di diritto privato, mediante l'iscrizione della stessa nel Registro delle Persone Giuridiche.

In particolare, il riconoscimento di personalità giuridica, precisa il Presidente, ha come principale effetto quello di limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali esclusivamente al patrimonio dell'Associazione, con esclusione di una personale responsabilità degli associati o degli amministratori, e quindi quello di consentire all'Ente di acquisire la cd. "autonomia patrimoniale perfetta". Tale riconoscimento della personalità giuridica determina pertanto la totale separazione tra l'ente associativo e il suo patrimonio e le perso-

ne che lo compongono e, dunque, l'Associazione, a seguito del riconoscimento, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, opererà in modo pienamente autonomo rispetto ai suoi membri e sarà soggetta a diritti ed obblighi propri. Il riconoscimento aprirebbe inoltre all'Associazione la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici, nonchè di usufruire di particolari agevolazioni di carattere fiscale.

Il Presidente dichiara che sussistono tutti i requisiti previsti dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 tra cui, in particolare, la necessaria consistenza patrimoniale, come risulta dalla perizia redatta dal dott. ZECCHINO che, giurata in data odierna dinanzi a me notai, al presente atto si allega sotto la lettera **"A"**, onde formarne parte integrante e sostanziale.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Congresso degli associati, all'unanimità con voto palese

D E L I B E R A

1) - Di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto associativo, al fine di procedere alla richiesta del riconoscimento come Persona giuridica di diritto privato all'Associazione stessa, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361. Il Presidente mi consegna il testo dello statuto che, al presente atto si allega sotto la lettera **"B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

2) - Di conferire al Presidente dell'Associazione tutti i più ampi poteri necessari al riconoscimento della personalità giu-

ridica;

- Di stabilire, in conseguenza di quanto sopra deliberato, che
il Presidente resta quindi autorizzato a:

* presentare alla competente autorità la domanda di riconosci-
mento, allegando e producendo tutta la necessaria documenta-
zione e rendendo tutte le dichiarazioni esplicative ed inte-
grative necessarie;

* produrre la documentazione integrativa eventualmente richie-
sta dalla competente Autorità, con particolare riguardo ad
eventuali memorie e documenti, ai sensi dell'art. 1 comma 6
del D.P.R. 361/2000;

* apportare da solo e senza necessità di convocare il Congres-
so, al presente atto e allo Statuto, ogni aggiunta, modifica,
precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalle
competenti Autorità per ottenere il riconoscimento e la conse-
guente iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche;

* procedere, ove necessario, anche ad eventuali volturazioni e
trascrizioni presso i competenti uffici o registri di eventua-
li beni o cespiti intestati all'Associazione, con esonero da
responsabilità per i competenti uffici.

Null'altro essendovi da deliberare, non essendovi altri inter-
venti di cui sia richiesta la verbalizzazione, e non essendovi
opposizione da parte di alcuno, il Presidente, dichiara chiusa
l'assemblea, nella sua parte straordinaria, alle ore diciotto
e minuti trenta (h. 18.30) del predetto giorno.

Il comparente, alla presenza dell'assemblea, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, al comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti trentacinque (h. 18.35). Occupa pagine sei intere e parte della settimana di fogli due, ed è stato scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, salvo aggiunte di mia mano. F.to: TIBERIO VALERIO ANTONIO, Dott.ssa FEDERICA VERNA Notaio.

REGISTRATO A PESCARA IL 13 MAGGIO 2022 AL N. 5656 S. 1T

Allegato A al N. 785 di Raccolta

Perizia di stima per la determinazione della consistenza
patrimoniale dell'Ente associativo "COMITATO ARCI
PESCARA"

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive script.

Premessa

Il sottoscritto Dott. Zecchino Giuseppe nato a Ariano Irpino (AV) il 04/12/1986, iscritto all'Albo di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara al n. 1242 e iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 176324, domiciliato in Spoltore (PE) alla via S.S. 16 bis mare n. 62, (d'ora in poi "Perito") ha ricevuto incarico, in qualità di esperto professionale, dall'Ente "Arci Comitato Provinciale di Pescara, con sede legale in Pescara (PE) alla via Via Venezia n. 4, C.F. 91017810689, nella persona del legale rappresentante Tiberio Antonio Valerio, nato a Pescara (PE) il 05/07/1980, C.F. TBRVRN80L05G482Z a provvedere alla relazione di stima della consistenza patrimoniale dell'Ente medesimo.

La presente relazione, rappresenta il risultato dell'assolvimento di detto incarico da parte del sottoscritto perito, in piena e assoluta indipendenza rispetto a qualsivoglia soggetto direttamente o indirettamente interessato o coinvolto nella valutazione della suddetta Società.

Il Sottoscritto perito, inoltre, dichiara di non avere alcun interesse nella stima che è stato chiamato ad eseguire, né di occupare posizioni di conflitto che possano mettere in dubbio il suo grado di indipendenza e di obiettività in relazione alla stima stessa.



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "G. Zecchino".

Finalità e oggetto dell'incarico

La presente perizia è finalizzata all'accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente ai sensi dell'art 22 del codice del Terzo Settore per l'acquisizione della personalità giuridica con autonomia patrimoniale perfetta, questo consente una **scissione totale e chiara** del patrimonio appartenente all'associazione stessa da quello posseduto dai singoli soci, il cui limite patrimoniale minimo necessario per ottenere la personalità giuridica ammonta ad Euro 15.000.

Una delle novità introdotte dal codice del Terzo settore è la possibilità che il patrimonio dell'ente sia costituito da beni diversi dal denaro. In questo caso, ai fini della determinazione del valore concreto, la relativa valutazione deve emergere da una relazione giurata predisposta da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dal Mef.



Metodologia di valutazione

In linea generale i metodi sviluppati dalla più autorevole dottrina e utilizzati dalla migliore prassi professionale per la valutazione analitica di un'azienda devono essere il più possibile: razionali, dimostrabili, neutrali, stabili. Di solito si utilizzano i metodi reddituali, patrimoniali, finanziari, misti od empirici.

Ma in tale contesto essendo una valutazione vincolata alla creazione di un FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA e reso indisponibile a garanzia dei terzi che istaurano rapporti con l'Ente, si è ragionevolmente proceduto alla valutazione dei soli beni che garantiscono una soddisfazione per i soggetti terzi diversi dal denaro e pertanto tra i beni presenti in bilancio al 31/12/2021 sono stati valutati solo le immobilizzazioni materiali al netto del fondo ammortamenti che ammonta ad € 23.782 e i titoli/azioni di seguito rimpertate

- Azioni Banca Etica al 31.12.2021 pari ad € 5.133,00
- Azioni Confidicoop al 31.12.2021 pari ad € 1.032,88
- Azioni Confidicoop al 31.12.2021 pari ad € 258,22
- Libretto conto deposito Banca Etica al 31.12.2021 pari ad € 4.000,00



Conclusioni

In conclusione, il Perito, tenuto conto del risultato raggiunto attraverso l'utilizzo del metodo di valutazione riportato, considerando che in via prudenziale sono stati considerati della consistenza patrimoniale solo i beni materiali iscritti in bilancio per un valore netto contabile di € 23.782 e le sole azioni/titoli per un valore di € 10.424 e pertanto determina il valore complessivo della consistenza patrimoniale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente Arci Comitato Provinciale di Pescara **in complessivi €**

34.206

PESCARA, 11 06/05/2022

In fede, Dott. Giuseppe Zecchino

Giuseppe Zecchino

Repertorio n. 22994

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

Il giorno ~~quasi~~ (6) maggio (5) duemilaventidue (2022) dinanzi a me **dott.ssa FEDERICA VERNA** notaio in Pescara, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, presso la Sede dell'ARCI - PESCARA, in Via Venezia n. 4, è personalmente comparso il Signor **ZECCHINO GIUSEPPE**, nato ad Ariano Irpino (AV) il 4 dicembre 1986, residente a Spoltore, Via S.S. 16 bis mare n. 62, codice fiscale ZCC GPP 86T04 A399J, Dottore Commercialista iscritto all'albo di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara al n. 1242 e all'Albo dei Revisori Legali al n. 176324, con studio in ^(U)[Pescara] (PE), in Via S.S. 16 bis mare n. 62, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi produce la valutazione peritale che precede e chiede di poterla giurare.

Ammonito ai sensi di legge il comparente dichiara, assumendone la responsabilità, di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità. (1) Del "Pescara", addde "Spoltore". Una postille.

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto

IL PERITO

Giuseppe Zecchino

IL NOTAIO



Carla



STATUTO TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE
"ARCI PESCARA aps"

PREMESSA

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I – Definizione, finalità e attività

Art. 1

"ARCI PESCARA aps" (di seguito denominata "ARCI PESCARA" o "Comitato territoriale" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Pescara, autonoma e pluralista, si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di ARCI aps (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul territorio di competenza, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

"ARCI PESCARA aps" è il Comitato Territoriale di ARCI nazionale [della provincia/della zona/valle/etc...] ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

Il Comitato territoriale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

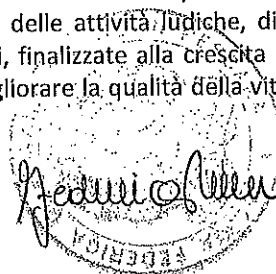
ARCI PESCARA è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono finalità del Comitato territoriale e dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

[Firma]



- h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QE);
- l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
- s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
- y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
- z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
- bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
- cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi

promossi dalla Commissione Europea;

dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

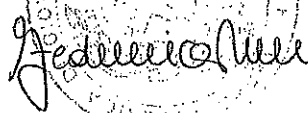
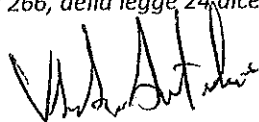
ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 3

ARCI PESCARA persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*
- c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
- f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;*
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;*
- l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore;*
- n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
- p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;*
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*



y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento del Comitato territoriale e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

ARCI PESCARA potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il Comitato territoriale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 4

L'ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

Art. 5

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - La forma associativa

Art. 6

Possono aderire all'ARCI PESCARA:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale);

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni: l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera annuale dell'ARCI quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o

nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI PESCARA. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI aps, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L'ARCI PESCARA riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

Art. 8

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - Il sistema istituzionale:

Art. 10

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza

tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

L'ARCI PESCARA, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Art. 11

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 12

ARCI PESCARA in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio di Pescara; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

TITOLO IV - Organismi territoriali

Art. 13

Sono organismi di direzione:

- il Congresso;
- il Consiglio;
- il/la Presidente;
- la Presidenza.

Art.14

Il Congresso è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS che si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio e in base ai criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.

È garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascun comitato territoriale attivo e organizzazione aderente. Esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- eleggere il Consiglio in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.

Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio o dai Consigli Direttivi di circoli che rappresentino almeno un terzo dei/delle soci/e regionali; in ogni caso è il Consiglio a stabilirne le norme di svolgimento.

Il Congresso straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Art. 15

Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'Altro ed è eletto dal

Congresso secondo i criteri di composizione stabiliti in quella sede.

Tutti i circoli hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio. Nessun circolo può detenere nel Consiglio una rappresentanza superiore al 20%.

Esso ha il compito di:

- eleggere il/la Presidente, secondo le modalità e la maggioranza richieste dal presente Statuto;
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare i regolamenti;
- approvare il codice etico associativo che impegna tutte le organizzazioni aderenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- promuovere lo sviluppo dell'Associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio, che è tenuto a costituire e a mantenere operanti;
- discutere e approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- convocare il Congresso Ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere le partecipazioni ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare, in accordo con i Comitati Territoriali e con la Direzione nazionale, sull'adesione ad ARCI di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza territoriale;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture regionali e territoriali;
- eleggere, su proposta del/della Presidente, la Presidenza e il/la Vicepresidente vicario/a;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Su proposta della Presidenza, istituisce/si articola in commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Il Consiglio può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti.

Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina.

Al Consiglio è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente e procedere all'elezione di un/a nuovo/a Presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresentanza anche in giudizio e verso i terzi.

Convoca e presiede il Consiglio; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dal Consiglio su sua proposta.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente vicario, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 17

La Presidenza è eletta dal Consiglio tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente.

L'assunzione della carica di componente della Presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

La Presidenza è l'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Assicura il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo; si dota a tale scopo di un Esecutivo quale strumento operativo.

Cura le tenuta del libro degli associati e presenta al Consiglio:

- Proposta di documento economico di previsione;
- Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale del rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli



oneri dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- L'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS.

Propone al Consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:

- assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati/e o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

La Presidenza è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.

Alla Presidenza sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- obbligare cambiariamente l'Associazione;

- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);

- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;

- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;

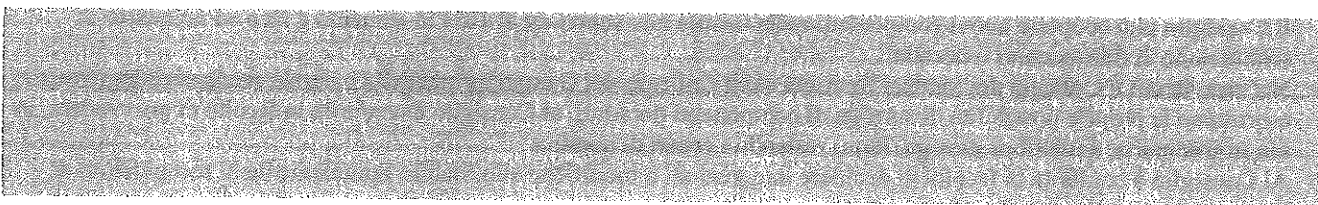
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Nazionale.

La Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;

- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.



TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

A) I principi generali

Art. 18

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 36 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 18 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.

Gli organismi di direzione di cui all'art. 16 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 30 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale.

Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 19

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le organizzazioni aderenti.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 20

Gli organismi di direzione di cui all'art. 16 devono dotarsi entro 6 mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti relazionare al Consiglio circa la sua attuazione.

Art. 21

In caso di gravi violazioni dei principi statuari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Art. 22

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 23

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Art. 24

Al fine di verificare e di aggiornare il programma generale, il Consiglio convoca una conferenza programmatica e/o organizzativa alla fine del primo biennio di mandato congressuale.

È garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascuna organizzazione aderente.

TITOLO VI - Gli organi di garanzia e controllo

Art. 25

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 26

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art.15;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonomia

iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente subordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Territoriale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli subordinati.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti. Le funzioni del Collegio dei Garanti territoriali possono essere demandate al Collegio regionale.

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato di norma da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti al Comitato territoriale.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

Il Congresso può optare per la nomina di un organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 30 del CTS.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Art. 28

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 29

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 31

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato territoriale, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

- Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio approva i piani pluriennali di investimento.

Art. 32

Il Consiglio, entro 12 mesi dall'insediamento, approva un Regolamento Amministrativo per il Comitato Provinciale.

Art. 33

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII - Norme finali e transitorie

Art. 34

Ferma restando la facoltà del Consiglio di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 18, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 35

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'ARCI PESCARA può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Comitato territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed

in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 35 bis – disposizione transitoria

l) I componenti degli organismi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto restano in carica fino al termine del proprio mandato, ed operano secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CTS.

Art. 36

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

Verde Anton Thia
Giuseppe Sanna



Certificazione di conformità digitale a originale analogico
(Art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter L. 16.02.1913 n. 89)

Io sottoscritta Dott.ssa **FEDERICA Verna** Notaio in Pescara, con studio in Corso Vittorio Emanuele II n. 10, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

CERTIFICO

- che la presente copia autentica è conforme all'originale depositato ai miei atti, composto di più pagine;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della legge n. 82 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D. Lgs. N. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, dotata di certificato n. di serie 13a9, emesso da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 23 settembre 2023.
Si rilascia per uso consentito per legge.
Pescara, lì 18 maggio 2022

File firmato digitalmente Notaio Federica Verna